



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO

P.zza Cicarelli, 16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA-

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 –

@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT Web site: www.icserino.edu.it

Alla Comunità scolastica dell'I.C. "SERINO"
Albo/Sito web/Atti

Circolare n. 174 del 7 febbraio 2022

Oggetto: Disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola – D.L. n.5 del 4 febbraio 2022

^^^^^^^^

- VISTO** il D.L. del 4 febbraio 2022, n. 5 recante *"Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"* ed in particolare:
- *Art. 6 - Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;*
 - *Art. 7 - Entrata in vigore;*
- VISTA** la nota 9498-04/02/2022-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute recante *"Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2"*;
- VISTE** le misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al covid-19 del Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – acquisite in data 06/02/2022;
- VISTO** il D.L. del 27 /01/2022 n. 4;
- VISTA** la nota del M.I. n.110 del 01/02/2022 recante novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4;
- VISTO** il D.L. del 01/01/2022 n. 1 ed in particolare gli artt. 4 e 5;

- VISTA** la Circolare n. 60136-30/12/2021 del Ministero della Salute;
- VISTA** la nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022;
- VISTO** il documento di programmazione sanitaria della Regione Campania "Rientro a scuola in sicurezza" del 2020, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020;
- RICHIAMATI** i regolamenti interni dell'Istituto, nonché la segnaletica, e in generali tutte le disposizioni concernenti il contrasto al contagio da Covid-19,

si dispone

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. In tali casi, se si è asintomatici non è necessaria alcuna azione. *In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto), invece, occorre obbligatoriamente effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche autosomministrato.*

N.B. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione, allegata alla presente.

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di fine isolamento del proprio medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone molecolare o antigenico negativo accompagnato dal certificato di guarigione emesso dall'ASL.

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione si applica la sospensione delle attività per una durata di cinque giorni.

Il rientro in classe si effettua:

- per gli alunni non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni, mediante l'esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare;
- per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, abbiano effettuato la dose di richiamo, non è necessaria nessuna azione;
- per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di fine isolamento del proprio medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone molecolare o antigenico negativo accompagnato dal certificato di guarigione emesso dall'ASL.

I sigg. genitori sono tenuti a comunicare con tempestività alla Scuola eventuali positività degli alunni al fine di contenere il contagio e dar modo alla scrivente di adottare i provvedimenti del caso.

PER LA SCUOLA PRIMARIA

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato. In tali casi, se si è asintomatici non è necessaria nessuna alcuna azione. *In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto), invece, occorre obbligatoriamente effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche autosomministrato.*

N.B. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione, allegata alla presente.

A coloro che possiedono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione è riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività didattica in presenza che avviene su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il cui modello di richiesta è allegato alla presente.

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di fine isolamento del proprio medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone molecolare o antigenico negativo accompagnato dal certificato di guarigione emesso dall'ASL.

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa classe:

- per gli alunni non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni, **si applica la didattica digitale integrata per cinque giorni**. Con obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i cinque giorni successivi al rientro. Per tali alunni la riammissione in presenza avviene mediante l'esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare;

per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, abbiano effettuato la dose di richiamo, **la didattica è in presenza** con mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato. Per tali alunni la si effettua la verifica dello stato vaccinale quotidianamente tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso.

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di fine isolamento del proprio medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone molecolare o antigenico negativo accompagnato dal certificato di guarigione emesso dall'ASL.

N.B. *In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.*

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di fine isolamento del proprio medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone molecolare o antigenico negativo accompagnato dal certificato di guarigione emesso dall'ASL.

2) con due o più casi di positività accertati nella stessa classe:

- per gli alunni non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni, **si applica la didattica digitale integrata per cinque giorni**. Con obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i cinque giorni successivi al rientro. Per tali alunni la riammissione in presenza avviene mediante l'esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare;
- per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, abbiano effettuato la dose di richiamo, **la didattica è in presenza** con mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato. Per tali alunni si effettua la verifica dello stato vaccinale quotidianamente tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso.

*A coloro che possiedono un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione** è riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività **didattica in presenza** che avviene **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il cui modello di richiesta è allegato alla presente.*

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di fine isolamento del proprio medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone molecolare o antigenico negativo accompagnato dal certificato di guarigione emesso dall'ASL.

N.B. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

- Per tutti resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie: i test per la scuola primaria e per la scuola secondaria possono essere effettuati gratuitamente sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
- Durante la didattica in presenza, nelle classi interessate a casi di positività, la consumazione della merenda e del pasto avviene assicurando la distanza interpersonale di 2 metri - secondo le modalità deliberate dal Consiglio d'Istituto in data 11.01.2022.

- L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire **con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**
- Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo.

Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2, si terranno presenti le nuove disposizioni contenute nella nota del Ministero della Salute n.9498 del 4.2.2022 recante l'aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 che, di seguito, si riporta integralmente:

“Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. *soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E*
2. *soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,*

*si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.*

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure*
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure*
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure*
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario*

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto sorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data

dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso”.

Si allega:

- il vademecum curato dal Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali sulle misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al covid-19;
- modello di autocertificazione in caso di presentazione del test antigenico autosomministrato (per i genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria in auto sorveglianza);
- modello di richiesta didattica in presenza per alunni esentati dalla vaccinazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
Antonella De Donno